



VITTORIO EMANUELE II

PER LA GRAZIA DI DIO

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,
DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.,
PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno adottato;
Noi abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a chiamare sulla Classe di Leva del mille ottocento trenta un Contingente di dieci mila uomini.

Art. 2.

Il ripartimento del Contingente fra le Province dello Stato sarà fatto per Decreto Reale, in proporzione del numero degli iscritti sulle liste d'estrazione della Classe chiamata.

Art. 3.

Il Contingente assegnato a ciascuna Provincia verrà ripartito dagli Intendenti Generali, e dagli Intendenti, fra i Mandamenti delle rispettive Province, in proporzione del numero degli iscritti sulle liste d'estrazione d'ogni Mandamento.

Le Città che comprendono più Mandamenti nel loro territorio costituiranno nullameno per la Leva un solo Mandamento.

È abrogato l'articolo nono, del Regolamento Generale per la Leva Militare del sedici dicembre mille ottocento trentasette.

Art. 4.

Nel ripartire il Contingente, giusta il disposto nei due articoli precedenti, si dedurranno dalla lista d'estrazione gl'iscritti marittimi che all'epoca della chiamata alla Leva risultino:

1.° Addetti alla navigazione, e dall'età di sedici anni contare diciotto mesi di navigazione effettiva sopra bastimenti di bandiera nazionale.

2.° Addetti alle arti del Carpentiere e del Calafato, e dall'età pure di sedici anni aver lavorato per diciotto mesi negli arsenali, porti o cantieri dello Stato, così militari che mercantili.

Art. 5.

Gli Intendenti Generali delle Divisioni Amministrative, e gli Intendenti di Provincia avranno la presidenza dei Consigli di Leva.

La vice-presidenza spetterà agli Ufficiali Superiori destinati presso gli stessi Consigli dal Ministro della Guerra.

Saranno membri dei Consigli di Leva nell'Isola di Sardegna a vece degli Ufficiali dei Carabinieri Reali, Ufficiali del Reggimento Cavalleggieri di Sardegna.

Art. 6.

Un Ufficiale del Comando Militare eserciterà interinalmente in ogni Provincia le funzioni di Commissario di Leva.

Art. 7.

Il *minimum* della statura richiesta pel militare servizio è stabilito ad un metro e cinquanta sei centimetri.

Gl'inscritti che superino la statura di un metro e cinquanta quattro centimetri, ma non raggiungano quella sopra stabilita, saranno rimandati alla prima ventura Leva, e se a quell'epoca non l'avranno raggiunta, saranno riformati.

Art. 8.

La ferma a contrarsi dagli inscritti designati, appartenenti alla Classe chiamata, sarà regolata da una Legge ulteriore; tuttavia la durata di essa ferma non potrà oltrepassare quella stabilita dalla Legge sulla Leva attualmente in vigore.

Art. 9.

Le Amministrazioni delle Città Capi-luogo di Provincia provvederanno l'apposito locale, colle suppellettili ed accessori relativi per la riunione dei Consigli di Leva.

Il Ministro Segretario di Stato per gli Affari della Guerra è incaricato dell'esecuzione della presente Legge, che sarà registrata al Controllo Generale, pubblicata, ed inserta nella Raccolta degli Atti del Governo.

Dat. in Torino addì 19 di maggio 1851.

VITTORIO EMANUELE

V.° GALVAGNO.

V.° C. CAVOUR.

V.° COLLA.

ALFONSO LA MARMORA.